




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

GRUPPO CONSILIARE  
PARTITO DEMOCRATICO

AOOCRT Protocollo n. 0007098/30/05/2024



65x 11  
IS 1600  
08.11.01

Firenze, 29 maggio 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

*Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 174 del regolamento interno*

**Oggetto: in merito all'applicazione dell'aliquota IRAP agevolata agli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017.**

### **Il sottoscritto Consigliere regionale**

#### **Premesso che:**

- con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e, in particolare, con l'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nel novembre 2021, le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e gli Organismi di Volontariato (OdV) sono automaticamente trasmigrati dai registri regionali e provinciali al RUNTS, acquisendo la qualifica di enti del Terzo settore;
- relativamente agli altri soggetti rientranti nelle Onlus il passaggio, non automatico, vi è stato soltanto in minima parte (nel complesso circa un terzo delle Onlus con sede legale in Toscana) in quanto tali soggetti, fino a quando la Commissione europea non avrà dato la propria autorizzazione al nuovo regime fiscale previsto dal Codice, possono continuare ad applicare le disposizioni contenute del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

**Preso atto che** in Toscana, l'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79, (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), prevede una riduzione di 0,92 punti dell'aliquota IRAP per i soggetti considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), limitatamente alle attività istituzionali esercitate, per le cooperative sociali e le imprese sociali percentuali, fissando per tali soggetti l'aliquota agevolata Irap al 2,98%;

**Riscontrato che:**

- non sembrerebbe chiara l'immediata e automatica applicazione della suddetta agevolazione per tutti i soggetti che si sono iscritti o si stanno iscrivendo al RUNTS divenendo, formalmente, enti del Terzo settore;

**Preso atto che:**

- in relazione a tale aspetto, diversi soggetti di riferimento del mondo associativo toscano hanno espresso preoccupazione auspicando che si possa quanto prima avere certezza sull'applicazione dell'aliquota IRAP agevolata per tutte le ex-Onlus che trasmigrano nel citato Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al d.lgs. 117/2017;

**Rilevato che:**

- il Codice del Terzo Settore, al comma 8 dell'articolo 82, prevede esplicitamente che: *“Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.”*;

- è in corso un dibattito in materia a livello nazionale per garantire il mantenimento delle agevolazioni IRAP ai nuovi ETS che abbiano mantenuto i requisiti per accedere all'agevolazione (Fonte: <https://www.cantiereterzosettore.it/il-terzo-settore-paga-lirap-piu-delle-imprese>);

**Considerato che:**

- risulta opportuno, nelle more della completa operatività del regime fiscale previsto dal Codice del Terzo settore, dare la piena certezza alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si iscrivono al RUNTS di poter contare, anche per il futuro, dell'agevolazione IRAP sopracitata;

**Interroga il Presidente della Giunta regionale**

per sapere, alla luce di quanto espresso in narrativa, come intenda attivarsi al fine di rendere certa, anche per il futuro, l'applicazione dell'aliquota agevolata IRAP di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79, (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive), nei confronti degli enti del terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che già beneficiavano di tale misura e che hanno proceduto – o procederanno – ad iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consigliere

VINCENZO CECCARELLI

